



PROTOCOLLO DI INTESA

fra la Città di Torino Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione della Città e l'Ufficio scolastico provinciale di Torino

per lo sviluppo e il consolidamento di percorsi di alternanza scuola-lavoro

L'articolo 101, comma 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - approvato con D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 - dà la seguente definizione di museo: "una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio". Lo stesso articolo riporta la definizione di biblioteca: "una struttura permanente che raccoglie e conserva un sistema organizzato di libri, materiale e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio".

Inoltre, sempre art. 101 al comma 3, recita "Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletare un servizio pubblico.

L'articolo 6, comma 1 dello stesso Codice, inoltre, recita: "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso" e il successivo articolo 112 attribuisce a Stato, Regioni e altri Enti pubblici territoriali il compito di assicurare la valorizzazione dei beni.

L'art. 119, infine, è specificatamente dedicato alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole e prevede, quale forma privilegiata per favorire la fruizione del patrimonio culturale, l'accordo interistituzionale tra i Ministeri coinvolti, le Regioni e gli altri Enti pubblici.

Nel rispetto di tale normativa, la Città di Torino ha l'ambizione di far diventare il proprio patrimonio culturale, museale e non, una reale e accessibile risorsa educativa all'interno del sistema integrato delle opportunità formative, un oggetto di studio che viene conservato e tramandato, per creare conoscenza, per educare a nuove forme di arte e per stimolare la creatività. I luoghi della memoria (i musei e i beni culturali in genere) possono diventare luoghi di apprendimento, laboratori in cui si impara, si conosce e ci si conosce, si crea e si pensa.

Per queste ragioni, l'azione della Città di Torino è rivolta, oltre che ai 'beni', anche alle risorse umane, alle persone che operano in questo settore o a cui questo settore si rivolge: attraverso, da un lato, interventi di formazione e di aggiornamento degli operatori e, dall'altro, un'azione di diversificazione delle proposte di attività per il pubblico, partendo dalle scuole di ogni grado, fino alle diverse categorie di utenti che oggi si presentano sul mercato del tempo libero e della cultura.

La Città di Torino - Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione della Città - Settore Educazione al Patrimonio Culturale, negli scorsi anni ha promosso la stipulazione di un Protocollo d'Intesa con gli allora Provveditorato agli Studi di Torino e IRRSAE Piemonte, finalizzato alla promozione della didattica museale nell'area metropolitana torinese.

Il Settore Educazione al Patrimonio Culturale nato nel 2004, costituisce una scelta strategica nelle politiche culturali dell'Amministrazione cittadina. La città di Torino è infatti il primo Comune in Italia a dedicare all'educazione ai beni culturali un Settore della propria organizzazione.

Le competenze e i programmi di attività del Settore rientrano nella cornice delle funzioni che la legislazione vigente attribuisce agli Enti Locali in termini di valorizzazione, fruizione e promozione dei beni e delle attività culturali seguendo una prospettiva che sposta l'asse del museo al territorio, dal centro alle periferie, dall'esperienza individuale alla memoria collettiva, dall'educazione in età scolare all'apprendimento continuo.

L'Ufficio scolastico provinciale di Torino ha compiti di supporto e di consulenza alle scuole, per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali e per la piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche.

Visto il Codice dei Beni culturali, approvato con decreto legislativo n. 42 del 22/01/04;

Vista la Circolare ministeriale n.312/98 che, a seguito dell'Accordo Quadro tra i Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali e il Ministero dell'Istruzione finalizzato ad attivare un Sistema Nazionale di educazione al patrimonio culturale (siglato il 12.3.98) ribadisce l'opportunità che i Servizi Educativi del Museo e del territorio presso i Musei e le Soprintendenze e presso i Musei degli Enti Locali, eventualmente collegati in rete, progettino congiuntamente alle Istituzioni scolastiche percorsi formativi orientati alla conoscenza e all'uso responsabile del patrimonio culturale;

Visti gli artt. 1, 8 e 9 del DPR 275/99 secondo cui le istituzioni scolastiche provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti funzionali trasferiti agli Enti Locali ai sensi degli artt. 138 e 139 del D.L. 112/98 e che, singolarmente o consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengono conto del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali;

Vista la circolare MPI 2 ottobre 1996, n. 623 che fornisce un quadro generale di riferimento per l'organizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 che all'art. 18 definisce i tirocini formativi e di orientamento come momenti di alternanza tra studio e lavoro finalizzati a agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;

Vista la direttiva MPI 6 agosto 1997 n. 487 che afferma che l'orientamento costituisce parte integrante dei curricoli di studio e che prevede che le scuole superiori realizzino specifiche attività volte a sostenere il processo di scelta degli studenti in funzione degli studi universitari, della qualificazione professionale o del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 che regolamenta l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, finalizzata ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008 n. 22 secondo cui le istituzioni scolastiche realizzano iniziative di raccordo tra scuola e mondo delle professioni e del lavoro finalizzate al collegamento sistematico tra la formazione in aula con quella in laboratorio e in contesti di lavoro e ad agevolare la transizione verso il lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999 n. 156 che all'art. 2 stabilisce che tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, sono da considerare attività scolastiche ai fini della copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato.

Ritenuto utile, per i motivi sopra descritti, dai soggetti sotto indicati, sottoscrivere un protocollo d'intesa

FRA

la Città di Torino - Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione della Città e
l'Ufficio scolastico provinciale di Torino

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - FINALITÀ

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche, sulla base di apposite convenzioni anche con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

I percorsi di alternanza sono finalizzati a collegare sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica, ad arricchire la formazione degli studenti con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, a favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, a realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile e a correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Le visite di istruzione e in particolare le visite d'integrazione della preparazione di indirizzo sono finalizzate all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi ed appaiono quindi coerenti a focalizzare aspetti tecnico-organizzativi delle istituzioni culturali o afferenti a manifestazioni culturali.

ART. 2 – OBIETTIVI

Al fine di raggiungere le finalità di cui al precedente articolo 1, le parti si impegnano, congiuntamente, a:

- a. agevolare il raccordo tra scuole e le istituzioni culturali del territorio,
- b. rendere concretamente possibile le attività di alternanza scuola-lavoro destinate agli studenti delle scuole Superiori della Provincia di Torino,
- c. avvicinare gli studenti al mondo del lavoro facilitando le relazioni con le istituzioni culturali ed educative del territorio.
- d. coinvolgere le istituzioni culturali nel processo educativo-formativo degli studenti.

ART. 3 – AZIONI

Le attività prevalenti si realizzeranno attraverso:

- 1. *stage* formativo presso le istituzioni culturali previo accordo scritto con le istituzioni scolastiche,
- 2. visite di studio con l'obiettivo di approfondire alcuni aspetti della preparazione di indirizzo (amministrativi, gestionali, tecnico-scientifici, ecc) presso le istituzioni culturali,
- 3. partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti agli indirizzi di studio,
- 4. interventi di esperti presso le istituzioni scolastiche,
- 5. formazione ed aggiornamento di insegnanti ed operatori di istituzioni culturali.

Le attività si realizzeranno previo accordo fra le istituzioni scolastiche e le istituzioni culturali coinvolte o fra l'Ufficio Scolastico e la Città di Torino.

ART. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI

Gli Enti firmatari, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a favorire lo sviluppo e l'attuazione dei progetti e dei programmi elaborati, offrendo, compatibilmente alle risorse disponibili, le competenze professionali, le strutture e i mezzi necessari.

La Città di Torino - Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione della Città si impegna a:

- a. individuare istituzioni culturali dell'area metropolitana idonee allo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro,
- b. collaborare all'attuazione del progetto formativo (finalità e modalità), di orientamento e alla valutazione finale,
- c. accogliere presso gli uffici gli studenti segnalati dall'USP nei tempi e luoghi stabiliti dai singoli accordi;
- d. collaborare alla predisposizione e realizzazione di percorsi formativi inerenti l'educazione al patrimonio culturale destinati ai docenti.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino si impegna a:

- a. promuovere le iniziative di cui al presente protocollo presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie provinciali,
- b. diffondere il catalogo delle proposte formative alle scuole ed eventuale altro materiale coerente con il presente protocollo,
- c. fornire supporto tecnico alle scuole finalizzato alla messa a punto di accordi con le istituzioni culturali per lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro,
- d. informare le organizzazioni sindacali provinciali in caso di attività di formazione e di aggiornamento destinate al personale scolastico essendo le stesse titolari di contrattazione decentrata in materia,
- e. raccogliere osservazioni e proposte delle scuole in relazione alle attività di cui al presente protocollo,
- f. svolgere attività di sistema a supporto dell'alternanza scuola-lavoro;

ART. 5 - IMPEGNI COMUNI

Le parti si impegnano a:

- 1. redigere annualmente un catalogo di proposte formative da offrire alle scuole,
- 2. organizzare annualmente almeno due incontri comuni (inizio e fine anno scolastico),
- 3. presentare congiuntamente le offerte formative entro settembre di ciascun anno,
- 4. verificare congiuntamente i risultati delle attività svolte,
- 5. organizzare momenti formativi congiunti,
- 6. comunicare le iniziative tramite stampa, sito Internet, *newsletter*, ecc.

ART. 6 – DURATA

Il presente protocollo di intesa ha valore sperimentale per l'anno scolastico 2009/2010. Sarà rinnovato con apposito atto per i successivi due anni, sulla base della verifica congiunta dei risultati ottenuti dalle attività svolte.

ART. 7 - SPESE DI ATTO

Il presente protocollo sarà registrato nel solo caso d'uso.

per la Città di Torino

L'Assessore alla Cultura e al 150° dell'Unità d'Italia Fiorenzo Alfieri per l'Ufficio scolastico provinciale di Torino

Paolo Iennaco

L'Assessore al Sistema Educativo Giuseppe Borgogno

> prot. U.S.P. n. 22331 del 14/09/2009